



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

Bilancio delle società di capitali 2019

Il D. Lgs. 139/2015 ha introdotto modifiche al Codice Civile con riferimento alle forme di bilancio inerenti tre distinte categorie dimensionali di imprese.

In particolare, alla luce dell'art. 2435-bis ("Bilancio in forma abbreviata"), e dell'art. 2435-ter ("Bilancio delle micro-imprese") sono attualmente previste tre differenti forme di bilancio, collegate alle dimensioni delle imprese: in particolare le società di capitali (Spa, Sapa, Srl e Coop) si distinguono in **micro-imprese, piccole e medie imprese, grandi imprese**, se nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti¹:

Definizione	Totale Attivo Stato Patrimoniale	Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	N. Dipendenti	Tipologia di bilancio
Micro-imprese	(fino a) 175.000 euro	(fino a) 350.000 euro	(fino a) 5	Bilancio per Micro impresa: Stato Patrimoniale e Conto Economico
Piccole e medie imprese	(fino a) 4.400.000 euro	(fino a) 8.800.000 euro	(fino a) 50	Bilancio abbreviato: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa
Grandi imprese	(oltre) 4.400.000 euro	(oltre) 8.800.000 euro	(oltre) 50	Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario e Relazione sulla gestione

¹ Questi limiti non devono essere confusi con i nuovi limiti per la nomina di sindaco, revisore o collegio sindacale introdotti intervenendo sull'art. 2477 cc.

Le società con strumenti negoziati sul mercato regolamentato non possono predisporre il bilancio in forma abbreviata né il bilancio per le micro imprese.

Adempimenti e termini per la predisposizione e l'approvazione del bilancio

Al termine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo (Consiglio d'amministrazione o Amministratore unico) deve predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all'esame ed all'approvazione dei soci.

Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo, ma è necessario che lo stesso sia consegnato dagli amministratori al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato, in modo che i soci possano prenderne visione.

L'art. 2364 del codice civile (richiamato anche dall'art. 2478-bis per quanto compete alla S.r.l.) prevede invece che "L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a **centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C: (ndr Relazione sulla Gestione) le ragioni della dilazione**".

Con il repentino e progressivo propagarsi anche in Italia dell'infezione COVID-19 (CoronaVirus) il Consiglio dei Ministri e le altre Autorità competenti hanno emanato una serie di provvedimenti fino ad arrivare a drastiche forme restrittive della circolazione anche per i soggetti in buona salute.

Nella stragrande maggioranza delle società di capitali, anche nei casi in cui l'ufficio amministrativo abbia tempestivamente avviato un processo interno per mettere in sicurezza tutta la comunità dei propri collaboratori e dei propri committenti e interlocutori assicurando al contempo la continuità del servizio, non ci saranno quest'anno le condizioni

per addivenire alla redazione di un progetto di bilancio completo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 entro il termine ordinario.

La previsione contenuta negli articoli 2364 e 2478-bis del Codice civile che consente, se lo statuto lo prevede, di convocare l'assemblea nel maggior termine di 180 giorni, appare una soluzione percorribile.

Certamente, l'espansione del Covid-19 non è una delle situazioni previste dalla norma di legge che riguardano particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società, perché si tratta di una situazione certamente non prevedibile da una norma di legge, ma una di quelle che può essere individuata, caso per caso, dagli amministratori (massima n. 15/03 Consiglio Notarile, Milano).

Tutto ciò premesso i termini legati all'approvazione dei bilanci delle società di capitali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 saranno:

- entro il 29 marzo 2020, nelle società sottoposte al controllo da parte del Collegio Sindacale, dovrà riunirsi l'organo amministrativo per predisporre ed approvare la bozza di bilancio da consegnare al Collegio Sindacale (oppure per deliberare il ricorso al maggior termine); laddove il Collegio Sindacale non sia presente l'organo amministrativo potrà provvedere entro il 14 aprile.
- entro il 14 aprile 2020 tutta la documentazione riferita al bilancio dovrà essere depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci.

Decorsi 15 giorni dal deposito² ed entro il 29 aprile 2020 (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), si deve riunire l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

I 180 giorni per l'approvazione del bilancio, facendo ricorso al termine straordinario, invece, vedono il loro termine il 28 giugno 2020.

Le riunioni dell'organo amministrativo e le assemblee dei soci dovranno essere convocate con le modalità ed il preavviso previsto dallo statuto sociale.

Quest'anno in particolare, sempre alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, per combinare le misure restrittive agli spostamenti delle persone e il divieto di assembramento con gli obblighi e i termini previsti dal Codice Civile, gran parte delle società dovrà ricorrere a riunioni del Consiglio di Amministrazione e Assemblee dei soci tenute in tele/audioconferenza.

Ricordiamo a tal proposito che l'art. 2370, comma 4, del codice civile afferma che "Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea".

² È possibile la rinuncia al termine da parte dell'unanimità dei soci

Si segnala però che nella sua massima H.B. 39 – (INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLE POSSIBILI DIVERSE CLAUSOLE STATUTARIE – 1° pubbl. 9/17 – motivato 9/17) il Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie ha però indicato che *“Nelle società per azioni “chiuse”, **anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale.***

Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall'avviso di convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento dei soci.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci.

Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea.

È sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla regola statutaria”.

L'affermazione del Codice Civile “Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione” va quindi interpretata nel senso che lo statuto può regolamentare lo svolgimento delle assemblee in audio o videoconferenza e non che, in assenza di clausola statutaria, queste non sono consentite.

Un'ulteriore opzione per evitare assembramenti e spostamenti è quella di ricorrere alla consultazione scritta o consenso espresso per iscritto dei soci.

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla riforma del diritto societario ha riguardato proprio la possibilità per le S.r.l. di formazione della volontà sociale con metodi diversi da quello assembleare. In particolare l'articolo 2479 comma 3, stabilisce che «L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa».

Le decisioni dei soci extra-assembleari non possono riguardare modificazioni dell'atto costitutivo, il compimento di operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale o ancora modificazioni rilevanti dei diritti dei soci. Sono poi competenza esclusiva dell'assemblea dei soci tutte le decisioni qualora ne faccia richiesta uno o più amministratori oppure soci rappresentanti almeno un terzo del Capitale sociale. Le norme non specificano cosa si intenda per consultazione scritta e per consenso espresso per iscritto pur prevedendo espressamente tali forme alternative alla decisione

assembleare, né d'altro canto quali siano i documenti da cui deve risultare la sottoscrizione del socio.

Per consultazione scritta sembra ragionevole intendersi una metodologia che preveda la predisposizione della proposta di decisione da parte degli amministratori della società eventualmente su istanza di uno o più soci e la sottoscrizione in calce del voto favorevole o contrario da parte del socio. La sottoscrizione potrà avvenire su una copia della decisione inviata a ciascun socio oppure in calce ad un unico esemplare. Si ritiene legittimo che la consultazione scritta possa avvenire anche direttamente per mano di uno o più soci. Poiché la legge statuisce il diritto di ciascun socio a partecipare alla consultazione occorrerà dimostrare anche l'eventuale astensione dal voto. Tale dimostrazione potrà avvenire soltanto attraverso la certificazione da parte dei soci della presa visione della documentazione. Il documento contenente la decisione dovrà quindi essere comunicata ai soci con mezzi che ne garantiscano la ricezione; l'astensione dal voto in tal caso potrà essere presunta trascorso un congruo termine (eventualmente previsto dall'atto costitutivo) dall'invio della comunicazione.

L'espressione del consenso da parte del socio, a nostro parere, non potrà che essere acquisito con un documento sottoscritto in originale e quindi o consegnato a mano agli amministratori o spedito con lettera raccomandata o PEC; eventualmente il consenso potrà essere acquisito anche mediante firma digitale su un documento informatico.

Più difficile è definire il concetto di consenso espresso per iscritto; non è infatti semplice ipotizzare una procedura diversa da quella appena definita se non ricondurre il tutto ad una sorta di voto espresso per corrispondenza in anticipo rispetto ad una decisione assembleare.

In conclusione, ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020 è stata pubblicata la legge di conversione (Legge 8/2020) del decreto "Milleproroghe" per effetto del quale è slittata alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, il termine entro il quale le Società a responsabilità limitata e le cooperative devono effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo ai sensi delle modifiche introdotte dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Italian, including "REVISORE" and "COMMERCIALISTA", and a central emblem.

Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.